SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

378ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1979

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Trasmissione di relazione . . . . *Pag.* 16739

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE E SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Elezione di vice presidente 16735

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione 16735

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 16738

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . *Pag.* 16735

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1581 e 1580:

PRESIDENTE 16740
ASSIRELLI (*DC*), *relatore* 16739
CERVONE (*DC*), *relatore* 16740

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 16736

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 16737

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 16735

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente 16739

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi » **(1581)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

ASSIRELLI (*DC*), *relatore* . . *Pag.* 16741, 16746
CAROLLO (*DC*) 16740
* GIACALONE (*PCI*) 16743
MALFATTI, *ministro delle finanze* 16746

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine 16739

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione . . . *Pag.* 16738

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO IMI PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA

Annunzio 16738

RELAZIONE TRASMESSA DAL MINISTRO DELLA DIFESA

Annunzio 16738

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° febbraio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di vice presidente della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 31 gennaio 1979, la Commissione parlamentare per l'esercizio del potere di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ha eletto vice presidente il senatore Fermariello.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato De Cataldo, in sostituzione del deputato Pannella.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . In data 9 febbraio 1979, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2626. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università » (1580);

C. 2627. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi » (1581).

In data 13 febbraio 1979, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1911. — Deputati TESINI Aristide ed altri. — « Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione » (1586).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . In data 31 gennaio 1979, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Modifica della consistenza organica di alcune tabelle di personale, in vista dell'automazione e della meccanizzazione dei servizi postelegrafonici » (1578);

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Ita-

lia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 » (1582);

dal Ministro della difesa:

« Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere, in servizio di ordine pubblico » (1583);

dal Ministro della sanità:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1584);

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Nuove norme sulla vendita al pubblico delle speciali marche " pesi, misure e marchio " » (1585).

In data 9 febbraio 1979, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

BENEDETTI, BOLDRINI Arrigo, MAFFIOLETTI, PECCHIOLI, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia e TERRACINI. — « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in relazione al sequestro e all'assassinio dell'onorevole Aldo Moro » (1579).

In data 13 febbraio 1979, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FERRALASCO, DALLE MURA, LEPRE, TALAMONA, MARAVALLE e SIGNORI. — « Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (1587).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SIGNORELLO ed altri. — « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero » (346-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 3ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma » (1537), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino » (852-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione.

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole » (1541), previ pareri della 6ª e della 11ª Commissione permanente;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (1561) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 9ª e della

10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CIPELLINI ed altri. — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (78-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 2ª Commissione.

GRAZIOLI ed altri. — « Aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (1361), previo parere della 5ª Commissione;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — « Modifiche alla legge 2 maggio 1974, numero 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1490);

MURMURA. — « Modifica dell'articolo unico della legge 27 maggio 1977, n. 282, recante norme sulla liquidazione dei supplementi di congrua al clero » (1554), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea » (1539), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 » (1557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 » (1558) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1547) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

« Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica » (1548), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LI VIGNI ed altri. — « Trattamento tributario dell'onorario corrisposto ai componenti gli uffici elettorali ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136 » (1542), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

LOMBARDI. — « Ammissione degli studenti della Università di Campobasso nelle Università statali o riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (1544), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti a serie » (1538), previ pareri della 1ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

GIUST e DE GIUSEPPE. — « Uso degli scuolabus da parte dei comuni e loro consorzi » (1545), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione;

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti o informazioni concernenti l'attività marittima » (1550), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

FABBRI e MINNOCCI. — « Modificazioni alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (1519), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

FABBRI ed altri. — « Modifica dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1551), previ pareri della 2ª e della 12ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative » (1540), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di trasmissione della relazione sulla gestione del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata

P R E S I D E N T E . Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la relazione sulla gestione del fondo IMI anche ai fini del finanziamento della ricerca applicata per l'anno 1978 (*Doc.* XIII, n. 3-*sexies*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente quale allegato alla « Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1979 ».

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per gli esercizi dal 1970 al 1977 (*Doc.* XV, n. 113).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro della difesa

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, la « Relazione sullo stato della disciplina militare » relativa al 1978 (*Doc.* LVII, n. 1).

Tale documento sarà trasmesso alla 4ª Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il te-

sto di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea, concernente la situazione dell'industria siderurgica della Comunità.

Tale risoluzione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Massimo Collalti a membro del consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia;

la nomina della dottoressa Franca Di Palma a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il il turismo (ENIT).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Amleto Modena a commissario liquidatore del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Annunzio di trasmissione di relazione presentata dalla Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa ha presentato il 9 febbraio 1979, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, la relazione sulla inchiesta svolta nei confronti del deputato Mauro Ferri, già Ministro dell'industria, commercio e artigianato, e del senatore Athos Valsecchi, già Ministro delle finanze, per atti da essi compiuti, nella loro qualità di ministri, relativamente all'emissione di provvedimenti recanti benefici a favore di operatori del settore petrolifero.

La relazione sarà distribuita lunedì 19 febbraio.

L'eventuale presentazione di ordini del giorno ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa e la conseguente sottoscrizione si svolgeranno da martedì 20 a sabato 24 febbraio 1979 e in ciascuno dei detti cinque giorni dalle ore 9 alle ore 20 e sabato 24 febbraio dalle ore 9 alle ore 24, presso l'Ufficio del direttore di Segreteria, situato al 2° piano di Palazzo Madama.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2624. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane » (1588).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge n. 1581 e n. 1580

A S S I R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I . A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè di imposta locale sui redditi » (1581).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Assirelli s'intende accolta.

C E R V O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E . A nome della 7ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle università » (1580).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cervone s'intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè di imposta locale sui redditi » (1581) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Vorrei esprimere oralmente il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in esame.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge è stato trasmesso dalla Camera al Senato il 9 febbraio e quindi la Commissione ha potuto esaminare il disegno di legge nello stesso tempo in cui la Commissione di merito lo esaminava a sua volta e ne concludeva l'*iter*. È per questo che esprimo il parere verbalmente in Aula, come d'altra parte è previsto dal Regolamento. Il comitato pareri, esaminando il disegno di legge, si è chiesto se questa proroga di agevolazioni fiscali avesse posto il problema, se non di una diminuzione di entrata, quanto meno di un mancato aumento delle entrate. Questo perchè era noto che i decreti agevolativi venivano a scadere il 31 dicembre 1978. Il bilancio 1979, presentato il 30 settembre, a nostro avviso, non avrebbe potuto prendere in considerazione una proroga dei decreti agevolativi perchè essa ancora non c'era.

Questo problema è stato però risolto favorevolmente dalla Commissione, non tanto perchè ci siamo trovati di fronte ad atti formalizzati in maniera documentale inequivoca, quanto perchè abbiamo tenuto conto che in effetti per il bilancio 1978 era stato seguita la stessa procedura che viene seguita adesso per il bilancio 1979. Qual è questa procedura? Già nel dicembre 1977 gli stessi decreti decadevano, ma si pensò, in sede di formazione del bilancio 1978, che sarebbero state rinnovate le agevolazioni a mezzo di un decreto di proroga: cosa che in effetti avvenne. E il Ministero delle finanze calcolò le entrate in rapporto alle entrate del 1977 da reputarsi come

ripetibili nel 1978 per via della proroga che era nelle cose, che era quindi nella doverosità politica dello stesso Governo. E così accadde per il 1978.

Le stesse considerazioni portarono il Governo a formare il bilancio 1979 dando per scontata la proroga dei decreti agevolativi per il 1979. Tutto ciò non è che si ricava chiaramente dal bilancio e dalle note connesse. Si ricava un po' dalla storia di queste entrate, dell'applicazione dei decreti in essere e delle prospettive dagli stessi prorogate; si ricava in particolare dalla stessa relazione del Governo laddove tra l'altro è detto: « Va precisato che il decreto non contiene norme di copertura finanziaria per il minor gettito delle entrate dovuto al protrarsi delle agevolazioni in quanto nella formazione del bilancio di previsione delle entrate tributarie per il 1979 si è tenuto conto di tale minore gettito in vista della proroga dei termini ora accordata con il decreto ».

Stando così le cose — e non credo che abbiamo ragione di dubitare non solo della buona fede presente del Governo ma anche in particolare della forza stessa dei fatti che identicamente si sono ripetuti per il 1977 e il 1978 — la Commissione ha ritenuto che effettivamente il mancato maggior reddito tributario fosse stato già calcolato nel momento di formazione del bilancio 1979. Pertanto il parere che dà il comitato è favorevole.

Vorrei a questo punto formulare una raccomandazione al signor Ministro. È vero che il calcolo delle entrate viene fatto anche per disaggregazione delle voci e dei settori, ma è anche vero, per quanto ci risulta, che il calcolo specifico per queste voci di entrata diminuite per via delle agevolazioni non è stato fatto. E sarebbe bene che fosse precisato, quanto meno nella relazione programmatica, non certamente in un disegno di legge. Questo io dico più che altro per una ragione di metodo, e certo non per rilievo di carattere politico.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo di fronte a noi la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, che concerne la proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi. Nella Commissione è stata fatta una breve cronistoria di come queste agevolazioni sono sorte e di anno in anno vengono ripetute. Qualcuno ha ritenuto di poter criticare il sistema, il mezzo della ripetizione annuale di questo decreto o di decreti simili di proroga delle agevolazioni in quanto si ritiene che, dopo ormai circa sei anni che questo avviene, sarebbe utile poter definire e ricondurre al proprio scopo le aliquote per quanto riguarda l'IVA. Non dobbiamo però dimenticare che, mentre negli altri paesi l'IVA ha due o tre aliquote, nel nostro viceversa se ne contano ben otto di queste aliquote, ma in questo momento la situazione non è tale da poter permettere un mutamento senza ripercussioni sui prezzi, sulla scala mobile, sui costi economici all'interno e quindi sulla svalutazione, e inflazione, della nostra moneta. È un momento perciò abbastanza delicato perchè, mentre da una parte il Governo potrebbe essere difficilmente in grado di ridurre le aliquote al numero di due o tre come negli altri paesi della CEE, dall'altra parte è difficile per il Governo definire per tempi lunghi una agevolazione per se stessa anomala.

Perciò queste agevolazioni riguardanti in modo particolare il settore degli alimentari, dei tessili, dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'editoria si riferiscono a settori abbastanza delicati per cui il relatore e la Commissione ritengono dopo tutto, nonostante la necessità di tendere ad una semplificazione delle aliquote che in questo caso il Governo sarebbe ben felice di accogliere perchè comporterebbe una semplificazione dei controlli e quindi una più efficace azione repressiva dell'evasione fiscale, che sia delicato e difficile portare avanti questo disegno.

Detto questo come giustificazione, andrò ad illustrare i singoli articoli che potranno dare meglio un'idea dei settori che vengono agevolati e quindi dei settori delicati per i quali è difficile oggi cercare di modificare le

aliquote. L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 1979, e quindi ancora per un anno, la riduzione dal 6 per cento, che sarebbe l'aliquota minima in vigore nella CEE, all'1 per cento e al 3 per cento, o al 9 per cento per quanto riguarda le aliquote che altrimenti dovrebbero arrivare al 14 per cento — una volta era il 12 per cento —, per tutte le aliquote che riguardano i generi alimentari, i tessili, i prodotti indicati al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si tratta in ultima analisi dei generi di più largo consumo, più popolari, che scontano aliquote agevolate e che fin dall'origine, cioè dal 1973, hanno sempre avuto questo regime agevolativo.

L'articolo 2 al primo comma proroga al 31 dicembre 1979 il termine utile per l'ultimazione dei fabbricati la cui costruzione era iniziata al 1° gennaio 1974 per poter usufruire dell'esenzione venticinquennale dall'ILOR. Per quanto riguarda il secondo comma, che è stato modificato dalla Camera e che comporta la riduzione delle imposte di registro ed ipotecarie fino al 31 dicembre 1979 per la fine delle costruzioni, è stato osservato che sembra strano che edifici iniziati nel 1974 non siano stati ancora finiti e che perciò sia necessaria una proroga. Penso che il problema abbia una vasta radice e che questa proroga debba essere considerata definitiva e non ulteriormente prorogabile.

La seconda parte dello stesso comma riguarda l'IVA che deve scontare l'edilizia residenziale pubblica e che è ridotta al 3 per cento, mentre per le case non di lusso che sono riferite all'edilizia pubblica l'aliquota è del 6 per cento, ovvero la tariffa minima.

Le agevolazioni a favore delle cessioni di questi immobili vengono prorogate al 31 dicembre 1980. In questo caso ovviamente sono tutti slittati di un anno i dati definitivi. Alla fine del 1979 si vedrà se valga la pena di chiudere, come ritiene il relatore, per quanto riguarda le costruzioni, lasciando soltanto in essere le agevolazioni per le cessioni degli immobili costruiti che abbiano queste caratteristiche.

Con l'articolo 3 viene prorogata al 31 dicembre 1979 la riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca. Con l'articolo 4 viene prorogata la riduzione all'1 per cento dell'aliquota per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti. Emerge anche qui la volontà di agevolare i settori dell'agricoltura e della pesca per le implicazioni economiche che vi sono in questo momento particolarmente delicato; sappiamo quali sono le trattative anche a livello di CEE per far uscire l'agricoltura dalla crisi in cui versa oggi non soltanto perchè siamo costretti alle importazioni ma anche per quanto riguarda le nostre esportazioni di prodotti di cui abbiamo larga produzione verso gli altri paesi della CEE.

L'articolo 5 eleva a 6.000 lire l'attuale importo di 3.000 lire previsto per l'applicazione della disciplina sull'editoria e riguarda le pubblicazioni inviate per abbonamento. Anche in questo caso non si tratta altro che di un adeguamento di prezzo. Infatti non vi sarà diminuzione di gettito in quanto esso viene calcolato sul prezzo di copertina e sul numero delle pubblicazioni che vengono cedute. Però il prezzo di 3.000 lire come costo era stato fissato nel 1972, ragion per cui oggi l'aggiornamento pare quanto mai indispensabile e necessario proprio per evitare di penalizzare un settore, quello delle pubblicazioni scientifiche, che sarebbe appunto altamente penalizzato nei confronti di altri settori della pubblicistica divulgativa che è di più largo consumo.

L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del decreto stesso.

La Camera, oltre alle agevolazioni previste dal decreto, ha ritenuto di rivedere le agevolazioni che erano previste per quanto riguardava tutto il settore dei cosmetici in generale, sottraendo alla voce minima, che era prima legata ai prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo, gli smalti e i rossetti. Sotto questo aspetto c'è stata una lunga casistica in ordine all'interpretazione, in un primo tempo, della legge per quanto concerneva queste due voci, gli smalti e i rossetti, che erano stati compresi dalla normativa, con una circolare, tra i prodotti che erano direttamente collegati al-

l'igiene e alla pulizia del corpo e dei capelli. Ma l'interpretazione era stata duplice: da una parte quella dell'amministrazione delle dogane e dall'altra quella dell'amministrazione generale delle tasse e dell'IVA in modo particolare. C'è stato perciò un contenzioso che è rimasto insoluto dal 1973 al 1976 e che oggi con quest'articolo viene completamente sanato fissando l'interpretazione data ufficialmente dal Ministero per il passato anche perchè sarebbe difficile oggi, con il contenzioso in piedi, far scontare a tutte le ditte importatrici, che hanno scontato il 12 per cento, il 18 per cento di aliquota poichè nella vendita ovviamente non hanno tenuto conto della maggiore quota che oggi potrebbe essere pretesa. Nello stesso tempo però vengono oggi riportati gli smalti e i rossetti nella tabella *B* dei cosmetici per cui passano dall'attuale regime del 18 per cento (che era il 12 per cento e che è passato al 18) al 35 per cento che è l'aliquota massima delle cose ritenute di lusso. Questa quindi sarebbe una definitiva sistemazione del settore che ha dato origine fino ad oggi ad un notevole contenzioso. Tale contenzioso viene definitivamente sanato con questo articolo.

L'articolo 3, anch'esso aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede una sanatoria per tutti i piccoli operatori IVA che non superavano i due milioni di reddito annuo. La normativa del 1975, del 1976 e del 1977 prevedeva che coloro che avevano un giro di affari inferiore ai tre milioni dovessero scontare l'imposta fissa di ventimila lire. Ora vi sono stati casi in cui effettivamente questa imposta fissa non è stata scontata in questo modo ma viceversa è stata pagata l'IVA sulle operazioni che sono state effettuate e che erano di minimo conto. Per poter ottenere però il pagamento diretto su queste operazioni, che ovviamente erano inferiori alle ventimila lire, doveva essere fatta richiesta da parte di coloro che hanno esercitato quest'attività entro il 31 gennaio di ogni anno. Costoro cioè potevano pagare l'imposta direttamente sulle operazioni purchè lo richiedessero entro quella data.

Tutto questo non è stato fatto per cui con la previsione dell'articolo 3 vengono riaperti i termini per sessanta giorni per poter regolarizzare tutte queste operazioni che non sono state di evasione ma che erano legate ad una previsione legislativa. Con la riapertura di questi termini la pratica viene sistemata sul piano formale.

Detto questo, il relatore prega l'Assemblea di approvare la conversione in legge del decreto-legge così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, tenuto conto anche del parere favorevole unanimemente espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giacalone. Ne ha facoltà.

* G I A C A L O N E . Signor Presidente, signor Ministro delle finanze, onorevoli colleghi, prendendo la parola a metà luglio del 1977, in occasione della discussione in Aula del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 350 concernente la proroga di sei mesi della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti, avevamo espresso un giudizio critico in ordine al modo di procedere del Governo. Questo infatti di anno in anno, di scadenza in scadenza, finiva per imporre al Parlamento, con reiterati provvedimenti di urgenza, decisioni a stillicidio, a singhiozzo, di efficacia incerta che spesso mal deponevano sulla serietà della nostra produzione legislativa.

Quale era stato in quella occasione il nostro rilievo di fondo? La nostra era una critica rivolta alla pratica della proroga scontata, ottenuta usando ed abusando del decreto-legge e tutto questo per sfornare provvedimenti rispondenti, secondo il giudizio unanime, ad esigenze di carattere non provvisorio ma permanente. Pensavamo però che si sarebbe presto offerta l'occasione per riproporre tutta la problematica delle aliquote IVA, considerando che di lì a cinque mesi, in occasione della scadenza del 31 dicembre 1977, saremmo stati chiamati a riconsiderare quello che è stato definito il vasto ventaglio delle riduzioni e degli aumenti che in un quinquennio erano stati apportati appunto alle aliquote IVA. E non ci sfuggivano certamente, onorevole Ministro delle finanze, le

difficoltà che avremmo dovuto affrontare per tradurre in realtà un punto dell'accordo programmatico da poco sottoscritto dai partiti dell'arco costituzionale, riguardante la revisione delle agevolazioni in materia di IVA concesse a categorie particolari di prodotti.

Il Governo, come ci assicurò il ministro delle finanze di allora, onorevole Pandolfi, si stava preparando a quella scadenza; esso si sarebbe fatto carico di arrivare con una qualche tempestività in Parlamento con un discorso il più possibile organico.

Per la storia dovremmo aggiungere che già sei mesi prima in quest'Aula lo stesso ministro Pandolfi aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge del Governo che avrebbe previsto solo quattro aliquote IVA.

Sono passati due anni, onorevoli colleghi, dal giorno in cui questi impegni sono stati solennemente assunti, senza che a questi sia stato dato un qualsiasi riscontro; anzi si è voluta ripercorrere la vecchia strada di sempre, prima con il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, e ora, a distanza di un anno, puntualmente, come per una scadenza cambiaria, con il decreto-legge n. 816 che viene al nostro esame.

Per quanto riguarda le agevolazioni IVA che di questo decreto costituiscono la parte essenziale, non c'è molto da dire, muovendosi esse nella scia delle precedenti; infatti, come ha ricordato or ora il relatore, per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari di più largo consumo che, secondo le disposizioni in vigore al 31 dicembre 1972, erano state esentate dall'imposta generale sull'entrata, l'aliquota IVA veniva fissata nella misura del 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977, mentre nei primi due anni, cioè nel 1973-74, veniva ridotta all'1 per cento e nei due anni successivi, 1975-76, al 3 per cento.

Sempre al 3 per cento e solo per il 1973-74 veniva fissata l'IVA per le cessioni e le esportazioni dei generi alimentari già sottoposti all'imposta generale sull'entrata nella stessa misura. Ebbene, con i quattro provvedimenti di proroga precedentemente presi e con quello che stiamo per prendere, tutto rimane fermo al punto di partenza; vigono infatti oggi le stesse aliquote al 31 dicembre 1974. Di qui il nostro rinnovato rilievo che sarebbe stato più produttivo e più utile dare stabilità a quello che solo sulla carta era provvisorio, considerando anche che per evidenti motivi di carattere economico e sociale non si è reputata percorribile nemmeno la strada del graduale aumento onde evitare sbalzi troppo violenti dei prezzi in settori particolarmente delicati.

Analogamente si è provveduto per i prodotti tessili, salvo un lieve balzo in avanti dal 6 al 9 per cento limitatamente a quei prodotti che avrebbero dovuto essere soggetti all'aliquota del 12 per cento e ciò a decorrere dall'8 febbraio 1977.

Sempre obbedendo alla stessa logica, per due volte consecutive sono stati presi provvedimenti di proroga della legge 10 maggio 1976, n. 262, con la quale veniva ridotta al 6 per cento l'aliquota IVA per i prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne, che sarebbe dovuta scadere il 30 dicembre 1976. Per completare il quadro, dovrei rifarmi ancora al decreto-legge, da me citato in apertura, di proroga della tariffa agevolata per le cessioni e le importazioni di fertilizzanti: una misura la cui cosiddetta provvisorietà entrava fin dalla sua nascita in contraddizione con il quadro più ampio del provvedimento in cui essa veniva inserita, quello del rilancio dell'economia (mi riferisco al famoso decretone del ferragosto del 1975).

A questo punto non vorremmo apparire come coloro che in questa delicata materia delle aliquote IVA commettono l'errore di anteporre le esigenze cosiddette di razionalizzazione a quelle molto più importanti di carattere sociale ed economico. Al riguardo non ci sfuggono le connessioni tra aliquote IVA e indicizzazione della scala mobile.

Da qui la necessità di procedere con grande speditezza, anche se con gradualità, alla fase dell'accorpamento delle aliquote stesse, soprattutto ora che è stata varata la normativa di adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alle direttive della Comunità economica europea. E quando parliamo di gradualità intendiamo riferirci soprattutto alle tariffe riguardanti i generi alimentari di prima necessità che non possono

essere sacrificati, per le inevitabili conseguenze che si avrebbero sul costo della vita delle larghe masse popolari, ad una visione schematica del ventaglio delle aliquote da riportare alla triplice distinzione fondamentale.

Del resto non siamo nè saremo in un prossimo avvenire l'unico paese della Comunità ad avere per esigenze interne di carattere socio-economico un diverso ventaglio di aliquote, pur essendo a nostro avviso possibile ridurre di parecchio le attuali otto classi di tariffe alle quali faceva riferimento or ora il relatore.

Il decreto-legge al nostro esame, come sanno i colleghi, non contiene soltanto norme di proroga di alcune tariffe IVA agevolate: esso affronta una serie di altre questioni, riferite sempre al decreto del Presidente della Repubblica 633, illustrate poc'anzi con chiarezza e puntualità dal collega Assirelli. Esse obbediscono largamente ad esigenze che sentiamo di condividere: mi riferisco all'adeguamento da 3.000 a 6.000 lire del prezzo massimo di vendita al pubblico delle pubblicazioni periodiche per consentire, a norma dell'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 633, la semplificazione del pagamento dell'IVA attraverso la forfettizzazione della resa; mi riferisco alla proroga delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro ed ipotecarie relativamente all'acquisto delle aree interessanti i fabbricati rispondenti ai requisiti previsti dalla legge sull'edilizia economica, nonchè alle agevolazioni in materia IVA previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 633 riguardanti le aliquote del 6 per cento per l'edilizia economica e popolare e del tre per cento per l'edilizia residenziale pubblica.

Per le agevolazioni IVA riguardanti l'edilizia residenziale pubblica era sorto un problema di coordinamento tra il testo che stiamo varando ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 24 dello scorso 29 gennaio, quello di adeguamento dell'IVA alla sesta direttiva comunitaria, problema risolto con un emendamento opportunamente presentato dal Governo ed accolto dall'altro ramo del Parlamento.

Sempre alla Camera è stato introdotto all'unanimità un emendamento da noi pur esso condiviso, che permetterà alle cooperative edificatrici di ottenere il rimborso dell'IVA pagata negli anni 1975, 1976 e 1977, rimborso che non avevano finora potuto ottenere per un atteggiamento non uniforme dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di una vera e propria norma interpretativa senza alcuna conseguenza per quanto riguarda le entrate, come or ora diceva il relatore, in quanto le dichiarazioni a credito sono state già contabilizzate nel fondo complessivo per i rimborsi ai contribuenti IVA.

C'è infine una parte del disegno di legge del Governo sottoposto oggi a conversione che suscita in noi notevoli preplessità: è la parte relativa all'ulteriore proroga dell'esonero venticinquennale dall'ILOR per quei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974 e che non siano stati ancora ultimati; per cui non fa una grinza l'osservazione del relatore nell'altro ramo del Parlamento: « È pur vero che non esistono obblighi specifici per i tempi di ultimazione dei fabbricati ma è altrettanto vero che non si può continuare a mantenere un'agevolazione a favore di chi, dopo un ampio periodo di tempo, non ha ancora soddisfatto l'obbligo dell'ultimazione del fabbricato ». Sia chiaro, aggiungo, che per noi comunisti questa è l'ultima proroga che andiamo a dare.

Avviandomi alla conclusione di questo breve intervento, sarei insincero se non facessi presente, come del resto ebbi occasione di fare discutendo il citato provvedimento di conversione del luglio del 1977, alcune perplessità in ordine alla delicata questione della copertura finanziaria. E le dichiarazioni testè rese dal senatore Carollo, a nome del comitato pareri della 5ª Commissione, non fugano i nostri dubbi. Ci fu risposto allora testualmente dal senatore Tarabini, relatore sul disegno di legge e oggi Sottosegretario di Stato al tesoro: « Non sono queste coperture difettose che ci preoccupano. L'articolo 81 della Costituzione richiederebbe la redazione di molti volumi ». A mio avviso, è arrivato il momento non di redigere volumi ma di prestare doverosa attenzione alle lettere che il Capo dello Stato ha, proprio in queste ultime settimane, indirizzato al Presidente del Consiglio. Per quest'aspetto, in sede di

replica, vorremmo essere tranquillizzati dall'onorevole Ministro delle finanze.

Il Gruppo dei senatori comunisti, pur con le sottolineature ed i rilievi critici sui quali ho inteso attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo, darà, così come hanno fatto i nostri compagni deputati, il proprio voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

M A L F A T T I , *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il relatore senatore Assirelli per la relazione che ha fatto su questo provvedimento e il senatore Giacalone per quanto testè ha esposto all'Assemblea ed anche il senatore Carollo per il parere che ha recato per quanto si riferisce al problema della copertura del provvedimento stesso. Parto da quest'ultimo punto perchè ad esso ha fatto cenno anche il senatore Giacalone nella conclusione del suo intervento.

Come il senatore Carollo ha ricordato, nella predisposizione del bilancio di previsione per il 1979 si è stimato che la proroga delle aliquote ridotte contenuta in questo provvedimento sarebbe naturalmente stata data e conseguentemente, quindi, non vi è contraddizione tra questa proroga e le previsioni di gettito che sono state fatte nel bilancio per il 1979; si è seguita la stessa linea del decreto-legge del 1977 rispetto al bilancio del 1978. E d'altra parte, a consuntivo, i dati di bilancio del 1978 dimostrano la correttezza in termini di copertura della linea che è stata assunta dal Governo. Ben volentieri accolgo l'invito, non di natura formale, come ha specificato il senatore Carollo, ma di chiaro significato politico, a procedere ad una valutazione disaggregata in termini di entrate, fatto che tanto più sarà possibile quanto più si procederà sulla strada delle statistiche tributarie, in modo specifico delle statistiche per questo tributo.

In breve, vorrei dire che risulta del tutto evidente che il prossimo capitolo della gestione di questo importante nuovo tributo dovrà essere quello che fa riferimento all'accorpamento delle aliquote IVA; questo anche secondo una linea logica di sviluppo. Abbiamo proceduto applicando la sesta direttiva della Comunità europea sulla linea dell'armonizzazione di questo tributo con i princìpi e i criteri stabiliti in sede comunitaria e in modo particolare abbiamo proceduto all'armonizzazione della base imponibile di questo tributo. Sembra del tutto logico riflettere oggi — e il Governo se ne è fatto carico, tanto che nel piano triennale, per la parte che si riferisce alla politica tributaria, vi è un esplicito accenno a questo riguardo — su una anomalia oggettiva che esiste tra il nostro sistema e quello di tutti gli altri paesi della Comunità, cioè il ventaglio estremamente allargato, vorrei dire disperso, delle aliquote IVA in Italia rispetto al sistema concentrato delle aliquote IVA negli altri paesi che vanno sostanzialmente (calcolando anche il tasso zero come aliquota) da quattro aliquote per il Belgio a due per la Danimarca. Rispetto quindi alla nostra situazione di otto o nove aliquote, credo che ci sia una necessità di accorpamento; ma le ragioni sono al plurale, e tra queste ne ha citata una assai importante il senatore Assirelli. Concordo pienamente con lui sul fatto che questa frantumazione in aliquote rende certamente più difficile la gestione del tributo e può consentire anche fenomeni nel campo delle evasioni. D'altra parte i problemi dell'accorpamento delle aliquote IVA sono di notevole delicatezza per un doppio ordine di ragioni; per l'incidenza sul livello generale dei prezzi e quindi in riferimento ad una politica di riduzione del tasso di inflazione, e per i meccanismi di indicizzazione connessi alla scala mobile, che evidentemente pongono, nella problematica già di per sè stessa delicata, un ulteriore elemento di complicazione. Ma se l'unanimità delle voci in Parlamento sorregge il Governo, nella sua volontà di procedere sulla strada dell'accorpamento delle

aliquote, credo che proprio da ciò derivi la giustificazione di questo provvedimento, nel senso che esso, che conferma e proroga un ventaglio molto allargato di aliquote, non può che avere un carattere di provvisorietà, altrimenti saremmo in contraddizione con noi stessi. D'altra parte, se questo carattere di provvisorietà non fosse stato assunto anche per il 1979, il venir meno di queste aliquote ridotte avrebbe portato allora all'applicazione automatica dell'aliquota normale e, non essendoci nessuna novità sul piano dei collegamenti con la scala mobile, o nessun raccordo con la politica generale economica in termini di riduzione di tassi di inflazione, è chiaro che tutto questo avrebbe conseguito effetti esattamente opposti a quelli che la generalità delle forze presenti in Parlamento vuole che vengano conseguiti, cioè non una politica di lievitazione per via fiscale dei prezzi, ma al contrario una politica di riduzione del tasso di inflazione.

Anche questo credo che giustifichi la strada che abbiamo seguito, che d'altra parte non è contraddittoria con l'obiettivo, che considero prioritario, della politica fiscale del nostro paese, di passare ora alla fase successiva, cioè a quella dell'accorpamento delle aliquote. Per questa strada, come dicevo, si potrà rendere omogeneo il nostro sistema IVA con quello in atto negli altri paesi della Comunità, fatto che già largamente abbiamo attuato attraverso l'operazione di adattamento della legislazione interna ai principi e ai criteri della sesta direttiva della Comunità economica europea, cui siamo pervenuti con un lavoro assai intenso, di cui sono grato ai componenti della Commissione dei trenta e al suo Presidente, e che ci ha portato ormai assai avanti sull'altro obiettivo prioritario per quanto riguarda l'IVA, ma più in generale per quanto riguarda l'assestamento della riforma tributaria, e cioè sull'urgenza di procedere nella formulazione di testi unici. Con il lavoro fatto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 24 credo che siamo ormai vicini all'obiettivo del testo unico sull'IVA che ci viene richiesto giustamente, per ragioni di chiarezza, dalla generalità dei contribuenti. Quindi: testo unico da un lato, operazione accorpamento delle aliquote dall'altro sono, io credo, gli appuntamenti prossimi della politica fiscale per quanto specificamente riguarda l'imposta sul valore aggiunto.

Come già ho avuto modo di dire all'altro ramo del Parlamento, considero anch'io che la proroga per l'esenzione dell'ILOR per le case iniziate al 1° gennaio 1974 debba essere l'ultima, come appunto è stato sostenuto nell'altro ramo del Parlamento dal relatore e qui ripetuto dal senatore Assirelli e dal senatore Giacalone. Sollecito pertanto l'Assemblea all'approvazione del provvedimento al suo esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in ma-

teria di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

(*È approvato*).

Art. 2.

Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1° gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

I contribuenti che per gli anni 1975, 1976 e 1977 hanno applicato l'imposta nei modi normali senza presentare, nel termine prescritto, la dichiarazione di cui all'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Stante l'assenza del Ministro della pubblica istruzione, la discussione del disegno di legge n. 1580, iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno, avrà inizio nella seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari